

PROPOSTA DI LEGGE N.

**Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4
modificata dalla legge regionale 14 novembre 1972, n. 14
concernente indennità e rimborso delle spese ai consi-
glieri regionali.**

PROPOSTA DI LEGGE N.

Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4, concernente indennità e rimborso delle spese ai consiglieri regionali.

RELAZIONE

La legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4, integrata e modificata dalla legge regionale 14 novembre 1972, n. 14, stabilisce espressamente all'art. 2 la decorrenza dell'indennità e del rimborso spese per i consiglieri regionali, in relazione alle funzioni e alle attività svolte nel Consiglio e nella Giunta, ma non il momento in cui deve cessarne la corresponsione.

Naturalmente la durata dell'indennità e del rimborso spese corrisponde al periodo in cui i consiglieri esercitano le rispettive funzioni, ma è appunto il termine di questo periodo che può suscitare qualche incertezza.

La presente proposta di legge si propone pertanto di eliminare ogni dubbio interpretativo stabilendo espressamente quando debba cessare la corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese.

Anzitutto, per i consiglieri regionali che non esercitano funzioni nella Giunta o nell'Ufficio di Presidenza, viene espressamente stabilito che la corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese cessa alla data delle elezioni per il rinnovo del Con

siglio regionale. In proposito qualche dubbio poteva essere sollevato dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il quale stabilisce la cessazione delle funzioni dei Consigli regionali quarantacinque giorni prima della data delle elezioni. Ma, a parte la discutibile legittimità costituzionale di detta norma, non sembra dubbio che la cessazione delle funzioni del Consiglio regionale non implica la cessazione dal mandato dei singoli consiglieri regionali, almeno fino al termine della legislatura che dura fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

Per i componenti l'Ufficio di Presidenza la corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese, deve protrarsi ulteriormente. L'Ufficio di Presidenza è infatti organo necessario del Consiglio regionale del quale garantisce l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile, stabilita dallo Statuto ed espressamente riconosciuta e disciplinata dalla legge statale 6.12.1973, n. 853. Pertanto le funzioni dell'Ufficio di Presidenza non possono venir meno finché il nuovo Consiglio non sia in grado di procedere alla elezione del proprio Ufficio di Presidenza. Sarà dunque la data della prima seduta del Consiglio a fissare la cessazione dell'indennità e del rimborso delle spese per i componenti l'Ufficio di Presidenza, i quali, fino alla suddetta data, eserciteranno in via di "prorogatio" le funzioni di ordinaria amministrazione necessaria per assicurare la continuità di tutti i servizi del Consiglio regionale.

L'applicazione dell'istituto della "prorogatio" sposta ancora in avanti la durata delle funzioni dei componenti la Giunta e quindi anche la corresponsione ad essi dell'indennità e del rim-

borso delle spese. La permanenza in carica si ha, infatti, nel caso dei componenti la Giunta o fino alla presa d'atto, da parte del Consiglio, delle dimissioni di singoli componenti o fino alla elezione della nuova Giunta, in caso di revoca, dimissioni o decadenza della intera Giunta e nel caso del rinnovo del Consiglio regionale (art. 43 dello Statuto). Proprio in quest'ultimo caso si ha una proroga dei poteri, per gli affari correnti, della vecchia Giunta, oltre il termine della legislatura e quindi la continuazione nella corresponsione della indennità e del rimborso delle spese ai suoi componenti, in quanto tali, anche nell'ipotesi in cui non siano più consiglieri regionali.

Gli ultimi due commi completano il quadro delle ipotesi possibili. I consiglieri cessati dalla carica nel corso della legislatura perdono il diritto alla indennità quando cessi il loro diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, tutte le indennità cessano dalla data di scioglimento, poiché la stessa norma costituzionale prevede che l'ordinaria amministrazione sia esercitata, invece che dalla Giunta, da una commissione di tre cittadini, nominati con il decreto di scioglimento.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è già prevista al cap. 1 del Bilancio 1975.

ARTICOLO UNICO

All'articolo 2 della legge 25 febbraio 1972, n. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese cessa: alla data della prima riunione del Consiglio regionale, per i componenti l'Ufficio di Presidenza;

fino alla permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti la Giunta regionale;

alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, per gli altri consiglieri regionali.

Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposte fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.

L'indennità di carica ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti la Giunta regionale, dalla data dello scioglimento del Consiglio regionale nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione.